

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Ricorsi amministrativi - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Spese di lite - Riconoscimento - Esclusione - Contributo unificato - A carico della parte soccombente - Esclusione.

Cons. Stato, Sez. I, parere 29 gennaio 2021, n. 118

- in *Il Foro amministrativo*, vol. VIII, 1, 2021, pag. 102 e ss.

“[...] L'estensione al ricorso straordinario degli istituti del processo, invero, risponde ad una esigenza di garanzia del cittadino e di tutela del diritto di difesa, riferendosi pertanto a profili di carattere sostanziale, quali la tutela del contraddittorio e la praticabilità di una fase giurisdizionale di esecuzione della decisione.

Essa, pertanto, non può in tutta evidenza dilatarsi, in assenza di specifiche disposizioni normative che ciò prevedano, ad aspetti collaterali, quali le spese della procedura, non direttamente attinenti (o comunque funzionalmente collegati) alla pretesa sostanziale azionata, che è relativa alla verifica della legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

Milita [...] per la non operatività in sede di ricorso straordinario dell'istituto delle spese processuali (e della loro regolazione in sede decisoria) la considerazione che tale rimedio non richiede come obbligatoria la difesa tecnica, potendo esso essere azionato personalmente dall'interessato.

Sicchè, il ricorso all'assistenza di un avvocato è frutto della libera scelta della parte e non giustifica, pertanto, che il soggetto soccombente ne sopporti gli oneri; evidenziandosi, altresì, che anche laddove vi sia l'intervento di un legale, questi, attesa la non obbligatorietà della difesa tecnica, compare nella procedura del ricorso straordinario non tanto quale difensore ma piuttosto nella qualità di mero procuratore della parte; con la conseguenza che i relativi rapporti di tipo patrimoniale restano circoscritti nell'ambito delle rispettive sfere giuridiche, senza che possano rilevare nel procedimento ai fini dell'attribuzione dell'obbligo di sopportarne i costi a carico di una parte diversa da quella che abbia conferito la procura [...].”

LA SEZIONE

Vista la relazione prot.n. 333-A/U.C./2882/PP del 29-10-2020, con la quale il Ministero dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;

Premesso:

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 15-9-2016, il signor Buttari Renzo, già Ispettore Capo della Polizia di Stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° gennaio

2016, impugnava il provvedimento prot. n. 17520 del 27-4-2016, a firma del Questore di L'Aquila, con il quale veniva negata la monetizzazione del congedo ordinario non goduto maturato nell'anno 2015.

Esponendo di aver prodotto, in data 20-12-2015 e 2-4-2016, formali istanze dirette ad ottenere la monetizzazione di n. 32 giorni di congedo ordinario maturato nel corso dell'anno 2015, non fruito a causa di inabilità al servizio protrattasi dal 16-6-2015 al 21-12-2015, evidenziando pure nelle stesse il suo collocamento in quiescenza a domanda con decorrenza dall'1-1-2016.

Lamentava, peraltro, che con il predetto provvedimento le domande erano state rigettate, sul presupposto che la monetizzazione poteva essere riconosciuta esclusivamente nel caso in cui il mancato godimento del congedo fosse dipeso da motivate esigenze di servizio ovvero, in caso di cessazione del servizio a domanda, solo ove l'interessato non avesse ottenuto, avendola formalmente richiesta, la revoca delle proprie dimissioni volontarie o la posticipazione della relativa decorrenza per un numero di giorni pari ai giorni di congedo maturati e non goduti.

Il ricorrente deduceva l'illegittimità dell'impugnata statuizione, richiamando in proposito pronunzie della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dalle quali si evinceva che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute andava comunque riconosciuta al lavoratore cessato dal servizio, quando lo stesso non era stato in grado di usufruire del congedo straordinario; evidenziando, in particolare, che il giudice europeo aveva sottolineato che, ai fini della fruizione del beneficio, doveva considerarsi irrilevante il motivo per il quale il rapporto di lavoro era stato risolto.

Il Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza ha trasmesso la propria relazione, prot. n. 333-A/U.C./2882/PP del 29-10-2020, chiedendo a questo Consiglio di Stato l'espressione del parere.

L'Autorità referente ha espresso l'avviso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.

Ha evidenziato in proposito che, a seguito di specifica richiesta di agire in autotutela da parte del Servizio T.E.P. e Spese Varie del Ministero, la Questura di L'Aquila aveva riesaminato la posizione del ricorrente e, avendo ritenuto sussistenti i presupposti per accogliere la sua istanza, aveva provveduto a monetizzare tutti i 32 giorni di congedo ordinario maturati nell'anno 2015, procedendo alla liquidazione del relativo importo.

Il ricorrente, a seguito dell'avvenuta trasmissione della relazione ministeriale, con memoria del 17-11-2020, ha rappresentato che il giudice, in caso di cessazione della materia del contendere, deve comunque provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale. Ha,

altresì, evidenziato che: 1) la liquidazione operata dal Ministero non ha tenuto conto degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dovuti per legge; 2) egli aveva sostenuto, per la proposizione del ricorso, la spesa relativa al contributo unificato, che doveva essergli rimborsata; 3) egli aveva, altresì, dovuto sostenere le spese per la proposizione del gravame.

Considerato:

Il ricorso, quanto alla domanda di annullamento proposta, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Osserva in proposito la Sezione che, a seguito della presentazione del ricorso straordinario, il Ministero dell'Interno- Servizio T.E.P. e Spese Varie, con nota prot. n. 14379 del 29-5-2020, ha invitato la Questura di L'Aquila ad agire in autotutela, riesaminando la posizione dell'Ispettore Buttari alla luce delle nuove disposizioni emanate in materia con circolare prot. n. 14233 del 28-5-2019.

L'Ufficio amministrativo contabile della Questura, pertanto, con atto del 12-6-2019, ha disposto la contabilità di pagamento per la liquidazione al ricorrente di n. 32 giorni di congedo ordinario per un importo lordo di euro 3.341, 76, *“in quanto la ministeriale n. 333-G/Div. 1 del 28-5-2019 ha recepito la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20-7-2016 che ha riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, a causa di malattia, prima del collocamento in quiescenza a domanda”*.

L'atto recante la contabilità di pagamento per la prefata somma risulta adottato nella stessa data del 12-6-2019 e l'importo liquidato con il cedolino 0EBC56FF relativo alla rata di luglio 2019, con accredito sul conto corrente bancario del ricorrente.

Ciò posto, osserva la Sezione che il diniego impugnato con il presente ricorso straordinario risulta essere stato rimosso con i predetti atti che hanno provveduto alla corresponsione dell'emolumento richiesto.

Alcuna utilità, dunque, può residuare al ricorrente da una pronuncia di merito sul gravame proposto, considerandosi che la stessa amministrazione, con i prefati atti, ha eliminato dal mondo giuridico la precedente determinazione negativa, oggetto di impugnazione.

Non vi è, dunque, nell'attualità più spazio per una pronuncia annullatoria in sede di ricorso straordinario, risultando il provvedimento impugnato già essere stato caducato dalla stessa autorità amministrativa e sostituito con una nuova determinazione della stessa.

Ed, invero, la sopravvenuta carenza di interesse, idonea a determinare l'improcedibilità del ricorso, si verifica tutte le volte in cui vi sia una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l'inutilità dell'eventuale sentenza di accoglimento, ovvero quando sia

stato adottato dall'amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l'assetto degli interessi in gioco che, se pur senza avere effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l'inutilità della sentenza.

Nella specie, dunque, il rilievo formulato dal ricorrente nella nota del 17-11-2020, di controdeduzioni alla relazione ministeriale, relativo alla mancata liquidazione degli interessi e della rivalutazione non vale ad escludere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso.

Ed, invero, il mancato riconoscimento di tali componenti accessorie del credito non è riconducibile al provvedimento originariamente impugnato, riferito alla non debenza dell'indennità sostitutiva richiesta, ma bensì alle nuove determinazioni amministrative che, riconoscendo il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, hanno peraltro escluso (ciò desumendosi dalla mancata loro liquidazione) il diritto alla corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Da tanto consegue che nell'attualità la lesione alla sfera giuridica del ricorrente non deriva dall'originario diniego del 27-4-2016, sostituito da nuove determinazioni attizie, quanto piuttosto da queste ultime che non hanno riconosciuto le suddette componenti accessorie.

Dunque, l'annullamento dell'originario diniego, ove pronunciato, lascerebbe comunque in piedi gli atti sopravvenuti e non sarebbe utile ad eliminare il pregiudizio che ancora si assume sussistente, individuato nel mancato soddisfacimento della pretesa al pagamento degli interessi e della rivalutazione.

Non giova, dunque, al ricorrente a tal fine l'annullamento del provvedimento originario (peraltro ritirato in autotutela), dovendo questi piuttosto gravarsi avverso i nuovi provvedimenti assunti dalla Questura di L'Aquila, al fine di vedere corrisposti gli invocati accessori del credito.

Orbene, la richiamata nota di controdeduzioni del 17-11-2020 non vale ad instaurare nella presente procedura di ricorso straordinario una impugnazione di tali nuove determinazioni, non potendo la stessa essere ritenuta quale atto di motivi aggiunti per l'assorbente considerazione della mancata indicazione della volontà di proporre ricorso contro di essi, concretandosi sostanzialmente la stessa quale rappresentazione all'amministrazione del mancato integrale soddisfacimento del credito, ritenuto quest'ultimo quale condizione necessaria per poter presentare un atto di rinuncia al ricorso. Sotto altro profilo, inoltre, va osservato che questo Consiglio di Stato, in sede di ricorso straordinario, non può accertare il diritto alla corresponsione dei suddetti accessori né condannare l'amministrazione al loro pagamento.

Invero, l'articolo 8 del DPR n. 1199 del 1971 prevede che *“Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse”*, così configurando un rimedio che ha natura tipicamente impugnatoria,

attraverso il quale possono essere introdotte unicamente azioni di annullamento di provvedimenti amministrativi, finalizzate alla loro eliminazione dal mondo giuridico attraverso una pronuncia di tipo caducatorio.

Le azioni di accertamento e di condanna non sono, invece, ammissibili in sede di ricorso straordinario.

Le domande di accertamento e di condanna sono, dunque, estranee al *petitum* deducibile con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, non potendosi esercitare azioni diverse rispetto a quella di annullamento (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, I, n. 1683/2020; I, 1286/2020; I, n. 978/2020 e n. 115/2019).

Le considerazioni sopra esposte evidenziano, dunque, che il ricorso straordinario è, relativamente alla domanda di annullamento, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che, in relazione alla mancata impugnazione degli atti sopravvenuti ed ai limiti di cognizione propri di tale rimedio giustiziale, è preclusa alla Sezione una pronuncia che accerti il diritto del signor Buttari al pagamento di rivalutazione ed interessi sulla somma liquidata e condanni l'amministrazione al loro pagamento, restando la relativa domanda, ove proposta, inammissibile.

Analoghe considerazioni di inammissibilità debbono svolgersi in ordine alla domanda di condanna alle spese avanzata in sede di ricorso straordinario.

Il ricorrente, invero, ha proposto nel gravame tale domanda, laddove è stato richiesto “...l'annullamento dell'impugnato provvedimento ...con vittoria di spese”; evidenziando, poi, nella richiamata nota controdeduttiva del 17-11-2020, che anche in caso di cessazione della materia del contendere il giudice deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale.

La proposta domanda è inammissibile, non essendo previsto nel ricorso straordinario l'istituto della condanna alle spese della procedura ovvero la compensazione delle stesse.

Si osserva in primo luogo che la disciplina normativa regolatoria del ricorso straordinario, contenuta nel DPR n. 1191 del 1971, non prevede la condanna alle spese della parte soccombente da parte dell'autorità decidente.

Invero, l'articolo 13, rubricato “*Parere su ricorso straordinario*”, individua i contenuti della pronuncia del Consiglio di Stato, chiarendo che esso “*esprime parere : a) per la dichiarazione di inammissibilità...; b) per l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione...; c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso; d) per l'accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di incompetenza; e) per*

l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.”.

Non vi è, dunque, alcuna previsione relativa alla regolazione di eventuali spese della procedura, da porre a carico delle parti, né disposizioni in proposito si rinvencono nel successivo articolo 14, rubricato “*Decisione del ricorso straordinario*”, il quale si limita a precisare che “*La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato*”.

D'altra parte, laddove le spese di controversia sono previste ed oggetto di statuizione, in relazione al loro ammontare ed all'individuazione della parte su cui gravano, vi è una espressa previsione normativa che attribuisce al decidente il relativo potere, come avviene nel processo civile (libro I, titolo III, capo IV del codice di procedura civile, agli articoli da 91 a 97) ovvero nel processo amministrativo (art. 26 del c.p.a., rubricato “*Spese del giudizio*”).

In disparte la mancanza di espressa previsione normativa in tal senso, va, altresì, evidenziata, a fondare l'inesistenza dell'istituto delle spese nel ricorso straordinario, la natura di rimedio amministrativo giustiziale dello stesso, la quale limita i contenuti della decisione alla sola legittimità dell'azione amministrativa concretatasi nel provvedimento impugnato e non anche ad aspetti estranei ad essa, quali la regolazione delle spese sostenute per la sua proposizione.

Né il processo di progressiva giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario può condurre ad estendere a questo la disciplina normativa prevista per il processo in materia di spese del giudizio.

L'estensione al ricorso straordinario degli istituti del processo, invero, risponde ad una esigenza di garanzia del cittadino e di tutela del diritto di difesa, riferendosi pertanto a profili di carattere sostanziale, quali la tutela del contraddittorio e la praticabilità di una fase giurisdizionale di esecuzione della decisione.

Essa, pertanto, non può in tutta evidenza dilatarsi, in assenza di specifiche disposizioni normative che ciò prevedano, ad aspetti collaterali, quali le spese della procedura, non direttamente attinenti (o comunque funzionalmente collegati) alla pretesa sostanziale azionata, che è relativa alla verifica della legittimità dell'azione della pubblica amministrazione.

Milita, infine, per la non operatività in sede di ricorso straordinario dell'istituto delle spese processuali (e della loro regolazione in sede decisoria) la considerazione che tale rimedio non richiede come obbligatoria la difesa tecnica, potendo esso essere azionato personalmente dall'interessato.

Sicchè, il ricorso all'assistenza di un avvocato è frutto della libera scelta della parte e non giustifica, pertanto, che il soggetto soccombente ne sopporti gli oneri; evidenziandosi, altresì, che anche

laddove vi sia l'intervento di un legale, questi, attesa la non obbligatorietà della difesa tecnica, compare nella procedura del ricorso straordinario non tanto quale difensore ma piuttosto nella qualità di mero procuratore della parte; con la conseguenza che i relativi rapporti di tipo patrimoniale restano circoscritti nell'ambito delle rispettive sfere giuridiche, senza che possano rilevare nel procedimento ai fini dell'attribuzione dell'obbligo di sopportarne i costi a carico di una parte diversa da quella che abbia conferito la procura.

Va, da ultimo, evidenziato che una condanna alle spese in sede di ricorso straordinario è preclusa dal già richiamato divieto di introduzione nello stesso di azioni di condanna e, per l'effetto, dall'impossibilità per il decidente di adottare pronunzie in tal senso.

La proposta domanda di condanna al pagamento delle spese di giudizio è, dunque, inammissibile, risultando perciò in radice esclusa anche la richiesta verifica della soccombenza virtuale ad essa funzionale, in caso (come quello in esame) di ritenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Resta a questo punto da esaminare la questione relativa al contributo unificato, anticipato dal ricorrente al momento della presentazione del gravame, in relazione al quale egli assume che debba essergli restituito dall'amministrazione.

Devono svolgersi, anche per tale aspetto, analoghe considerazioni di inammissibilità, ove la domanda di condanna alle spese avanzata in ricorso vada ritenuta comprensiva anche della richiesta di rimborso del contributo unificato versato in sede di proposizione del gravame.

Deve, infatti, affermarsi che una statuizione di condanna in ordine al pagamento del contributo unificato non è consentita.

A tanto osta in primo luogo il rilievo che, come sopra visto, non sono ammissibili in sede di ricorso straordinario azioni di condanna, trattandosi di rimedio esclusivamente impugnatorio.

Di poi, va evidenziato che l'istituto non contempla la regolazione delle spese del procedimento e, pertanto, non è ammissibile una pronuncia direttamente riferita al soggetto tenuto al pagamento del contributo unificato; ciò pur nella considerazione che l'emolumento in parola rientra comunque nelle "spese di giustizia" e, dunque, negli oneri sopportati per la percorribilità del rimedio giustiziale in parola.

In disparte tali argomentazioni, va infine rilevato che, in assenza di un potere di regolazione delle spese, osta alla possibilità di adottare statuizioni di condanna al pagamento del contributo unificato anche la natura tributaria dello stesso, la quale esclude in materia la giurisdizione del giudice amministrativo (e, di conseguenza, ex art. 7, comma 8 del c.p.a., l'ammissibilità del ricorso straordinario); evidenziandosi in proposito che la giurisprudenza (cfr. Cass. civ., S.U., 20-2-2020, n.

4315; Cons. Stato, V, 4-5-2020, n. 2785; Cons. Stato, IV, 21-10-2019, n. 7142; Cons. Stato, V, 13-3-2019, n. 1670) ha chiarito che le controversie relative sia alla spettanza che alla misura del contributo unificato rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992.

Esulando, dunque, tale questione dall'ambito cognitorio e decisorio proprio del ricorso straordinario, essa è, infine, irrilevante ai fini della definizione dello stesso in termini di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, dovendo detto esito essere in via esclusiva ancorato al rilievo della inutilità della sola pronuncia adottabile in tale sede, che è, come sopra evidenziato, limitata all'annullamento dell'atto e non può comprendere statuizioni relative al soggetto sul quale grava l'onere del contributo unificato.

Tanto a maggior ragione in considerazione del fatto che in tal modo non vi è comunque alcuna limitazione del diritto di difesa e della tutela giurisdizionale, ben potendo le ragioni del privato trovare piena ed adeguata tutela dinanzi al giudice tributario, fornito della giurisdizione in materia.

Oltre gli assorbenti rilievi di cui innanzi, vanno svolte le seguenti ulteriori considerazioni.

La normativa disciplinatrice del contributo unificato è contenuta nel DPR 30 maggio 2002, n. 115, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*" ed, in particolare nella Parte II (Voci di spesa), al Titolo I, rubricato "*Contributo unificato nel processo civile e amministrativo*".

L'articolo 9 dispone che "*E' dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 e salvo le esenzioni previste dall'articolo 10*".

L'articolo 13, rubricato "*Importi*", disciplina, al comma 6-bis, la misura della somma a tale titolo dovuta per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato; in particolare, per quanto di interesse nella presente sede, la lettera e) prevede che "*in tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti e per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di euro 650*".

Rilevante è, poi, la disposizione del successivo comma 6-bis.1., a mente del quale "*Gli importi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo...ovvero quando la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e*

anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza...”.

Dal combinato disposto delle richiamate previsioni normative si desume che il contributo unificato è dovuto anche per il caso di proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che lo stesso viene corrisposto dal soggetto che propone il ricorso.

Deve, peraltro, essere verificato se trovi applicazione anche per il ricorso straordinario la regola in base alla quale il relativo onere è a definitivo carico della parte soccombente.

La Sezione ritiene di dare al quesito risposta negativa.

Invero, la disposizione prevede che lo stesso *“è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche in caso di compensazione giudiziale delle spese...”*.

L’inciso *“giudiziale”* ed il riferimento all’istituto della compensazione delle spese lasciano intendere che la norma trovi applicazione solo per le ipotesi nelle quali è previsto l’istituto delle spese e della loro regolazione da parte dell’organo decidente.

Ciò, come sopra visto, è possibile solo nei procedimenti giurisdizionali e non anche nel procedimento che si instaura con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, che resta pertanto escluso dall’applicazione della suddetta regola dell’onere a definitivo carico della parte soccombente.

Rilevante, ai fini della non applicabilità della disposizione in materia di gravame straordinario, è poi l’indicazione del tipo di provvedimento dal quale dedurre la situazione di soccombenza della parte.

Il richiamato comma 6-bis.1. prevede che, al fine della individuazione del soggetto sul quale grava in via definitiva l’onere del contributo unificato, *“la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza”*.

Vi è, dunque, riferimento alla *“sentenza”*, la quale è un tipico provvedimento del giudice, proprio dei procedimenti giurisdizionali, non rinvenibile nel ricorso straordinario, il quale viene deciso con un decreto del Presidente della Repubblica e previo parere del Consiglio di Stato in sede consultiva.

I sopra esposti elementi letterali inducono, pertanto, a ritenere che, in assenza di espresse previsioni normative inequivocabilmente riferite anche al ricorso straordinario, la regola della soccombenza, ai fini del definitivo carico del tributo, possa operare solo per i procedimenti giurisdizionali.

Né risulta in senso contrario dirimente l’indicazione della lettera e) del comma 6-bis, contenuta nella prima parte della disposizione [la lettera e) prevede l’importo del contributo unificato dovuto per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica], nel senso che il rinvio ai *“suddetti contributi”* (e, dunque, anche alle previsioni della lettera e), operato nel secondo periodo del comma

6-bis.1., debba far ritenere applicabile la regola della soccombenza anche in materia di ricorso straordinario.

Vi è, invero, che la richiamata lettera e) non contempla in via esclusiva l'importo del contributo dovuto per il ricorso straordinario, ma, con previsione residuale, si riferisce anche "*a tutti gli altri casi non previsti dalle lettere precedenti*", onde la regola della soccombenza, limitata alla sola ipotesi di procedimenti che si concludono con sentenza, ben può avere un senso come riferita ai soli procedimenti tipicamente giurisdizionali rientranti nelle previsioni della lettera e) diversi dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

D'altra parte, l'espreso riferimento normativo alla richiamata lettera e) non riguarda direttamente la regolazione del contributo unificato in caso di soccombenza, ma la distinta e specifica disposizione secondo cui "*gli importi...sono aumentati della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio recapito fax...ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel ricorso*".

In disparte quanto sopra evidenziato, la Sezione osserva che comunque la regola del definitivo carico dell'onere del contributo sulla parte soccombente non può operare nel caso di definizione del contenzioso in rito.

Invero, la previsione del comma 6-bis.1. opera solo in caso di soccombenza, che si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

L'utilizzo del termine "soccombenza" esprime la presenza di una pronuncia sul merito del ricorso, in termini di accoglimento ovvero di rigetto della domanda proposta.

La regola della soccombenza, ai fini del definitivo carico del contributo unificato, non trova, pertanto, applicazione nei casi in cui la controversia sia definita in rito.

In tali ipotesi, invece, il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente, la quale, come previsto dall'articolo 9, è tenuta a versarlo al momento della presentazione del ricorso.

Invero, nella decisione in rito non vi è soccombenza del soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso, ma il rilievo di ragioni ostative che, incidendo sull'ammissibilità ovvero sulla procedibilità del gravame, impediscono l'assunzione di una pronuncia sul merito dello stesso.

L'inapplicabilità della regola del definitivo carico del contributo in capo a soggetto diverso da quello che ha proposto il ricorso in ipotesi di decisioni in rito è, inoltre, confermata dalla complessiva lettura dell'articolo 6 del DPR n. 115 del 2002 e, in particolare, dai contenuti del comma 1-quater.

Questo prevede che "*Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore*

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.

La norma, pur riferendosi espressamente ai giudizi di impugnazione ed al versamento di un importo ulteriore, sempre comunque a titolo di contributo unificato, rispetto alla somma originariamente versata all’atto di proposizione del gravame, esprime comunque il principio che la pronuncia di inammissibilità ovvero di improcedibilità lasciano a carico del ricorrente l’onere del tributo del quale in questa sede si controverte; confermando, pertanto, che nella specie non è possibile configurare una soccombenza dell’altra parte e, di conseguenza, trasferire su questa il relativo importo.

Sulla base delle considerazioni tutte sopra svolte, deve in conclusione ritenersi che il ricorso straordinario all’esame sia in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed in parte inammissibile, nei sensi ampiamente sopra precisati.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

L'ESTENSORE

Francesco Mele

IL PRESIDENTE

Mario Luigi Torsello